



Introduzione	Quadro giuridico	Ambiti di vita	Risoluzione extragiudiziale delle controversie	Informazioni per i consultori	Definizioni e bibliografia
--------------	------------------	----------------	--	-------------------------------	----------------------------

Guida giuridica per vittime di discriminazione razziale

Ambiti di vita

Mondo del lavoro

Osservazioni razziste durante il colloquio di presentazione (<https://www.rechtsratgeber-rassismus.admin.ch/i104.html>)

Osservazioni razziste durante il colloquio di presentazione

Esempio: *un uomo proveniente da un Paese dell'ex-Jugoslavia si candida per un posto di venditore esterno. Durante il colloquio di presentazione sono pronunciate frasi discriminatorie, ad esempio che l'«aggressività jugoslava» sarebbe «probabilmente più dannosa che altro» per le vendite.*

Le aziende statali sono vincolate al divieto costituzionale di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost. o pertinente articolo della costituzione cantonale). Sia i datori di lavoro pubblici sia quelli privati devono attenersi al principio della buona fede (rispettivamente art. 5 cpv. 3 Cost. e art. 2 cpv. 1 CC o pertinente articolo della costituzione cantonale). Chiunque lede la dignità di una persona con un'osservazione razzista durante un colloquio di presentazione viola anche il principio della protezione della personalità sancito dal diritto civile (art. 28 CC). Nella dottrina, l'applicabilità della protezione della personalità (art. 328 CO) prima dell'inizio del rapporto di lavoro è controversa e la giurisprudenza si pronuncia in modo ancora disomogeneo sulla questione.

A seconda delle circostanze possono configurarsi anche fattispecie penalmente rilevanti quali l'ingiuria (art. 177 CP), la diffamazione (art. 173 CP), la calunnia (art. 174 CP) o la minaccia (art. 180 CP). Se la frase è stata pronunciata in pubblico, ossia in presenza di terzi e senza che vi sia una relazione personale fra gli astanti, può trattarsi anche di una violazione della norma penale contro il razzismo (art. 261bis CP) o della libertà di credenza e di culto (art. 261 CP).

Le persone provenienti dall'area UE/AELS possono appellarsi al divieto di discriminazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 allegato I ALC e dell'art. 2 ALC sia presso i datori di lavoro pubblici sia presso quelli privati.

È importante contestare sin dall'inizio una violazione delle pertinenti norme internazionali. Se il ricorso è respinto dal tribunale di ultima istanza svizzero (di regola il Tribunale federale), vi è così la possibilità di adire la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) o il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD).

Consultori specializzati.

Modi di procedere e vie legali

Modi di procedere e vie legali in caso di rapporto di lavoro di diritto pubblico

Modi di procedere e vie legali in caso di rapporto di lavoro di diritto privato